Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Martedì, 2 luglio 1935 - Anno XIII** — **Numero 152**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1067**.
Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione pre-militare e post-militare . . . . . Pag. 3302

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1068**.
Attribuzione alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano del titolo di « Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano » . . . . . Pag. 3303

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. **1069**.
Approvazione della Convenzione stipulata in Genova il 21 dicembre 1934-XIII tra la Regia università, il Regio istituto superiore d'ingegneria ed alcuni Enti locali . . . . . Pag. 3303

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1070**.
Riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale . . . . . Pag. 3306

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1071**.
Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore . . . . . Pag. 3307

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1072**.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione dal sig. Giuseppe Paoletich . . . . . Pag. 3310

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1073**.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato . . . . . Pag. 3310

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1074**.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un'eredità . . . . . Pag. 3311

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1075**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Roma . . . Pag. 3311

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1076**.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un'eredità . . . . . Pag. 3311

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1935-XIII.
Caratteristiche tecniche dei Buoni postali di risparmio da emettersi dal 1° luglio 1935-XIII . . . . . Pag. 3311

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3312

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento (1906) . . . . . Pag. 3316
Diffida per conversione di certificati del consolidato 5 per cento . . . . . Pag. 3316
Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 3317
Diffide per conversione di certificati del consolidato 5 per cento . . . . . Pag. 3320

Ministero delle corporazioni: Errata-corrige . . . . Pag. 3321

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia:

Diario delle prove scritte del concorso a 62 posti di uditore di pretura . . . . Pag. 3321
Diario delle prove scritte del concorso a 87 posti di uditore di tribunale . . . . Pag. 3321

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Trani . . . . . . Pag. 3321

Regia prefettura di Aosta: Concorso a posti di sanitari condotti. Pag. 3321

Regia prefettura di Avellino:

Concorso al posto di direttore del Laboratorio medico micrografico provinciale di igiene e profilassi . . . . . Pag. 3321
Concorso al posto di assistente del Laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi . . . . Pag. 3321

Regia prefettura di Cuneo:

Concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 3322
Concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 3322
Concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 3322

Regia prefettura di Foggia: Concorso per tre posti di veterinario condotto presso i comuni di S. Paolo Civitate, Ascoli Satriano e Trinitapoli . . . . Pag. 3322

Regia prefettura di Agrigento: Concorsi a posti di sanitario condotto . . . . Pag. 3322

Regia prefettura di Frosinone: Concorso a posto di veterinario condotto . . . . Pag. 3322

Regia prefettura di Cagliari: Varianti al concorso a posti di levatrice condotta . . . . Pag. 3322

Regia prefettura di Asti:

Concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 3323
Concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 3323
Concorso a posti di levatrice condotta . . . . . Pag. 3323

Regia prefettura di Bologna: Concorsi a posti di sanitari condotti . . . . Pag. 3323

Regia prefettura di Palermo: Concorso a posti di sanitario condotto . . . . Pag. 3323

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. **1067**.
Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione pre-militare e post-militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del diciottesimo anno di età, a norma dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1934, n. 2150, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata fino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone sopraindicate le quali, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione premilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a sei mesi alle persone sopraindicate, le quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo.

La pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, si converte nel carcere militare, calcolandosi 50 lire, o frazione di 50 lire, d'ammenda per un giorno di carcere.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.

Art. 2.

I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione postmilitare a norma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1934, n. 2151, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione postmilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata sino al doppio.

La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio d'istruzione postmilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

Si applica il carcere militare sino a un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopraindicati, i quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione postmilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo.

In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3.

Il padre o, in mancanza, la madre, ovvero il tutore, che in qualsiasi modo impedisce od ostacola la presentazione del minore per il servizio dell'istruzione premilitare, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

La disposizione precedente si applica anche ai direttori o presidi di Istituti o Convitti per i minori sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Se il fatto è commesso da un direttore di azienda ovvero da un datore di lavoro nei riguardi delle persone dipendenti, l'ammenda è da L. 100 a L. 1000, la quale si applica anche nel caso in cui il direttore di azienda, ovvero il datore di lavoro, abbia impedito ovvero ostacolato la presentazione del dipendente per il servizio post-militare.

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti dai precedenti articoli 1 e 2, le persone ivi indicate sono soggette, come i militari del Regio esercito, alla legge penale militare, dal momento stabilito per la loro presentazione per la effettiva prestazione del servizio di istruzione fino al momento stabilito per la regolare cessazione di esso.

La legge penale militare si applica altresì a tutti i militari istruttori ed alle altre persone che vi sono soggette,

quando commettono, nel periodo indicato nel comma precedente, alcuno dei reati in essa preveduti contro o a danno degli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare.

Le precedenti disposizioni si applicano agli obbligati all'istruzione premilitare e postmilitare ed agli altri militari, anche quando, fuori del periodo indicato nel comma precedente, commettano, a causa del servizio d'istruzione premilitare e postmilitare, alcuno dei reati di insubordinazione o abuso di autorità.

Nei casi preveduti dai comma precedenti, la pena è diminuita da due a cinque gradi per le persone indicate nell'articolo 1 e da uno a tre gradi per le persone indicate nell'articolo 2; e quando, per la diminuzione di uno o più gradi della pena da infliggere, si dovrebbe discendere al disotto del minimo stabilito per il carcere militare, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena una punizione disciplinare.

Art. 5.

Per i reati preveduti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 e per quelli commessi nelle circostanze di cui all'art. 4, i colpevoli sono soggetti alla giurisdizione militare.

Per i reati preveduti dai medesimi articoli 1, 2 e 3 e per i reati per i quali il codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, commessi dalle persone indicate nei precedenti articoli 1 e 2, si procede a richiesta dei comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o dei Fasci giovanili di combattimento o degli altri comandanti militari competenti a norma del regolamento.

Per i reati preveduti dai menzionati articoli 1, 2 e 3 punibili con l'ammenda, il giudice militare può, senza procedere al dibattimento, pronunciare condanna con decreto, osservate le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, numero 1417.

Art. 6.

Il Governo del Re emanerà le norme concernenti l'assoggettamento delle persone di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge alla disciplina militare, nei casi contemplati dalla legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1068.

Attribuzione alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano del titolo di « Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;

Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerato che la Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per le sue finalità e per i compiti che le sono assegnati, è da considerarsi un ente pubblico;

Considerato che la Società stessa ha in custodia le bandiere dei Reggimenti disciolti e che pertanto anche ragioni ideali consigliano di adeguarne il nome alle finalità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano assume la denominazione di « Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano ».

Art. 2.

Nello statuto dell'Ente predetto, approvato con Nostro decreto del 29 luglio 1933-XI, n. 1043, agli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 alle parole « Società nazionale per la storia del Risorgimento » o « Società » sono sostituite rispettivamente quelle « Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano » e « Regio istituto » restando invariata ogni altra disposizione di esso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 187 — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 1069.

Approvazione della Convenzione stipulata in Genova il 21 dicembre 1934-XIII tra la Regia università, il Regio istituto superiore d'ingegneria ed alcuni Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con il R. decreto 6 aprile 1924-II, n. 674;

Veduta la convenzione per il mantenimento della Regia scuola di ingegneria di Genova, stipulata il 10 novembre 1924 III ed approvata con R decreto 30 novembre 1924-III, n. 2055;

Veduto il R. decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1423, con il quale venivano approvate e rese esecutive le due Convenzioni stipulate in Genova il 10 settembre 1930-VIII e il 30 luglio 1931-IX tra quella Regia università, quel Regio istituto superiore d'ingegneria ed alcuni Enti locali, i quali

assunsero l'impegno di contribuire alle spese per la istituzione di alcuni nuovi insegnamenti sia nell'Università che nell'Istituto superiore d'ingegneria, al fine di favorire l'incremento degli studi superiori tecnici;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione, integrativa di quelle approvate con il R. decreto 22 ottobre 1931-IX, n. 1423, e stipulata in Genova il 21 dicembre 1934-XIII, tra quella R. Università, quel Regio istituto superiore d'ingegneria ed alcuni Enti locali, per provvedere al finanziamento dei tre nuovi corsi di laurea in ingegneria civile, in ingegneria industriale e in chimica tecnica, istituiti i primi due presso il Regio istituto superiore d'ingegneria e il terzo presso la Regia università.

Art. 2.

Sono istituiti, a sensi dell'art 63, scondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, due posti di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati nel n. 3 della tabella *D* annessa al predetto testo unico per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Genova.

Art. 3.

E' approvata la istituzione di due posti di professore di ruolo presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova, in aggiunta a quelli stabiliti con l'art. 6 della Convenzione 10 novembre 1924-III, approvata con R. decreto 30 novembre 1924-III, n. 2055.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella accolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 154. — MANCINI.

Convenzione integrativa per l'incremento degli studi tecnici superiori nella Regione Ligure.

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentaquattro (Anno XIII E.F.), il giorno ventuno (21) del mese di dicembre in una sala della Regia prefettura di Genova davanti a me Chiarizia dottor Federico fu Vincenzo, consigliere di Prefettura delegato ai contratti, sono comparsi i signori:

1) S. E. gr. uff. dott. Umberto Albini, prefetto di Genova, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, autorizzato con nota 20 ottobre 1930, n. 1792, Div. II, Sez. 2-*B*, Direzione generale istruzione superiore;

2) on. dott. comm. marchese Carlo Raffaele Bombrini, podestà del comune di Genova, in rappresentanza del Comune stesso;

3) gr. uff. Aldo Gardini, preside della provincia di Genova, in rappresentanza della stessa Provincia;

4) gr. uff. Bartolomeo Francesco Moresco, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova, delegato da S. E. il prefetto presidente a rappresentare il Consiglio stesso;

5) cav. uff. avv. Giulio Bertagna, podestà del comune di La Spezia, in rappresentanza del Comune;

6) comm. avv. Giovanni Bevilacqua, vice preside della provincia di La Spezia, in rappresentanza della Provincia stessa;

7) S. E. gr. uff. dott. Luigi Russo, prefetto presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di La Spezia, in rappresentanza del Consiglio stesso;

8) comm. Giuseppe Aonzo, podestà del comune di Savona, in rappresentanza del Comune stesso;

9) comm. dott. Giuseppe Agnino, preside della provincia di Savona, in rappresentanza della Provincia stessa;

10) S. E. il N. H. gr. uff. ing. Angiolo d'Eufemia, prefetto presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Savona, in rappresentanza del Consiglio stesso;

11) comm. rag. Pietro Farina, podestà del comune di Imperia, in rappresentanza del Comune stesso;

12) comm. rag. Francesco Moraglia, preside della provincia di Imperia, in rappresentanza della Provincia stessa;

13) prof. Vincenzo Amoretti, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Imperia, delegato da S. E. il prefetto presidente a rappresentare il Consiglio stesso;

14) on. senatore del Regno, gr. uff. prof. Mattia Moresco, Magnifico rettore della Regia università di Genova;

15) generale gr. uff. ing. Eugenio de Vito, Regio commissario con funzioni di direttore per la Regia scuola di ingegneria navale di Genova;

i quali comparenti, della cui identità personale, io ufficiale rogante, sono personalmente certo, rinunciano d'accordo con me, all'assistenza dei testimoni.

I convenuti, a chiarimento od integrazione della Convenzione stipulata presso questa Prefettura in data 10 settembre 1930-VIII, rep. n. 3697 (registrata a Genova il 14 dicembre 1934-XIII, n. 5554, vol. 541, atti pubblici, gratis) per l'incremento degli studi tecnici superiori nella Regione ligure, da essi sottoscritta in nome degli Enti rispettivamente rappresentati dichiarano che la relazione 14 maggio 1929-VII, del Rettore della Regia università e del Regio commissario al Regio istituto superiore d'ingegneria a S. E. il Ministro per l'educazione nazionale, ricordata nel preambulo della Convenzione cui è allegata sotto il n. 2, fa effettivamente parte integrante della Convenzione stessa.

Per tale modo:

I. — La creazione dei tre nuovi corsi di studi importa:

a) la istituzione di quattro posti di professori di ruolo dei quali due s'intendono assegnati al ruolo organico della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali presso la Regia università e due al ruolo organico degli insegnanti al Regio istituto superiore d'ingegneria;

b) la istituzione di incarichi d'insegnamento e di posti di ruolo per il personale amministrativo, assistente, tecnico e subalterno, e l'assegnazione di mezzi finanziari per dotazioni di laboratorio e per spese generali, secondo il piano previsto nella citata relazione 14 maggio 1929-XII.

II. — Per provvedere ai quattro nuovi posti di ruolo di cui all'articolo precedente o a quant'altro è indicato nell'articolo medesimo, il Consiglio dei professori della Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali della Regia università e quello del Regio istituto superiore d'ingegneria formano un unico Consiglio sotto la presidenza del rettore della Regia università e, in sua assenza, del direttore del Regio istituto superiore d'ingegneria.

III. — L'esame e l'approvazione dei conti relativi alla gestione finanziaria di tutti i fondi raccolti per la istituzione dei nuovi corsi tecnici sono affidati ad una Commissione composta del rettore della Regia università, che la presiede, del direttore del Regio istituto superiore d'ingegneria e dell'intendente di finanza di Genova.

La Commissione stessa procederà successivamente alla ripartizione tra la Regia università e il Regio istituto superiore d'ingegneria dei detti fondi, in relazione anche alle deliberazioni ed alle proposte del Consiglio dei professori sugli argomenti di cui all'art. 1 della presente Convenzione e seguendo in massima gli accordi già intervenuti tra il rettore della Regia università e il Regio commissario al Regio istituto superiore d'ingegneria. In caso di dissenso la Commissione riferirà al Ministro per l'educazione nazionale per le definitive decisioni.

IV. — I provvedimenti e le proposte di competenza del Consiglio e della Commissione di cui ai precedenti articoli, debbono essere deliberati entro un anno dall'approvazione della presente Convenzione.

La presente Convenzione è stata approvata:

a) dal podestà del comune di Genova con deliberazione 30 novembre 1934 munita di « Visto per l'esecutività » il 21 dicembre 1934, n. 51144, da S. E. il prefetto di Genova;

b) dal Rettorato della provincia di Genova con deliberazione 21 maggio 1934 esente da « Visto » in conformità dell'art. 148 della legge comunale e provinciale;

c) dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova con deliberazione 15 maggio 1934;

d) dal podestà del comune di La Spezia con deliberazione 25 maggio 1934 munita di « Visto per l'esecutività » in data 28 stesso mese col n. 7799, Div. 2ª-1, da S. E. il prefetto di quella Provincia;

e) dal preside della provincia di La Spezia con deliberazione 25 maggio 1934, munita di « Visto per l'esecutività » in data 2 giugno 1934 col n. 8085, Div. 2-1, da S. E. il prefetto di quella Provincia, che si allega alla presente Convenzione come parte integrante;

f) dal Consiglio dell'economia corporativa di La Spezia con deliberazione 19 maggio 1934;

g) dal podestà del comune di Savona con deliberazione 4 luglio 1934 approvata da quella Giunta provinciale amministrativa nell'adunaza del 7 agosto 1934 col n. 1219;

h) dal Rettorato della provincia di Savona con deliberazione 23 giugno 1934 munita di « Visto » in data 6 agosto 1934 col n. 14771, da S. E. il prefetto di quella Provincia;

i) dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Savona con deliberazione del 1° giugno 1934;

l) dal commissario prefettizio del comune di Imperia con deliberazione 12 maggio 1934 approvata da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta 12 luglio 1934 col numero 11789, Div. 2-1;

m) dal Rettorato della provincia di Imperia con deliberazione 7 luglio 1934 approvata da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta 11 agosto 1934 col n. 13175, Divisione 2-1;

n) dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Imperia con deliberazione 14 maggio 1934.

La presente Convenzione è esente da spese di registro e bollo perchè è fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Del che richiesto, io consigliere delegato ai contratti ho ricevuto, letto e pubblicato questo atto alla presenza e chiara intelligenza di tutti, quali sopra, che meco, in prova, si sottoscrivono:

Umberto Albini.
Carlo Bombrini.
Aldo Gardini.
Bartolomeo Francesco Moresco.
Avv. Giulio Bertagna.
Avv. Giovanni Bevilacqua.
Luigi Russo.
Giuseppe Aonzo.
Giuseppe Agnino.
Angelo d'Eufemia.
Pietro Farina.
Francesco Moraglia.
Prof. Francesco Amoretti.
Mattia Moresco.
Ing. Eugenio De Vito.
Federico Chiarizia.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il consigliere delegato ai contratti: *Chiarizia.*

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Deliberazioni del Preside.

Addì 25 maggio 1934-XII, il signor comm. avv. Giovanni Bevilacqua, per decreto Reale 26 aprile 1934-XII vice preside dell'Amministrazione della Provincia, essendo il preside legittimamente impedito, con l'assistenza del segretario generale avv. cav. Giovanni Andrea Costa, ha deliberato sul seguente oggetto n. 4-196: Regia università di Genova: lauree tecniche, schema di Convenzione addizionale dichiarativa.

Il vice preside, visto il provvedimento del Rettorato 13 luglio 1929, n. 10-33, approvato addì 2 agosto, n. 11032, deliberante l'adesione della provincia di La Spezia all'istituzione di nuove lauree tecniche presso la Regia università di Genova, e l'assunzione di un contributo annuo di L. 5000 nelle spese inerenti;

Visto il successivo provvedimento del Rettorato 30 dicembre 1930, n. 974, approvato addì 15 gennaio 1931, n. 751, che confermava la misura del contributo determinandone la durata in anni dieci a decorrere dall'esercizio 1931;

Visto lo schema di Convenzione addizionale della Convenzione base sottoscritta dal preside di questa Provincia in data 10 settembre 1930, di cui il rettore dell'Università di Genova, con sua lettera 9 maggio, chiede l'approvazione;

Vista la nota prefettizia 16 maggio 1934, n. 7382, sollecitante l'approvazione della nuova stipulazione;

Ritenuto che essa, come assicura il rettore dell'Università, ha valore puramente dichiarativo e quindi formale, restando fermo lo stato di fatto e di diritto risultante dai provvedimenti del Rettorato citati nelle premesse, per i quali niuna maggiore spesa potrà incontrare la Provincia in aggiunta a quella di L. 5000, per dieci anni in parte trascorsi, per

nessun motivo aumentabile, nemmeno per effetto di legge salvo la disposizione dell'art. 2 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383; che pertanto l'approvazione può deliberarsi, nessun maggior onere derivando a questa Provincia;

Delibera di approvare che l'Amministrazione provinciale partecipi alla stipulazione dello schema di Convenzione dichiarativa di cui alle premesse, che viene a parte sottoscritta, con che sia allegata quale parte integrante dell'atto copia autentica della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il vice preside: *Bevilacqua.*

Il segretario generale: *Costa.*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il segretario generale: *Costa.*

N. 8085 Div. II-I. Visto per l'esecutività.

La Spezia, addì 2 giugno 1934 - Anno XII

p. Il prefetto: *Scarciglia.*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

La Spezia, addì 11 giugno 1934 - Anno XII

Il segretario generale: *Costa.*

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il consigliere delegato ai contratti: *Chiarizia.*

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1070.

Riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, modificato dal R. decreto 8 marzo 1934-XII, n. 501;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riordinare la costituzione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale si pronuncia sugli argomenti attinenti all'insegnamento e alla cultura, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 2.

Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale è composto di 35 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale;

Inoltre ne fanno parte di diritto:

a) il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

b) il presidente dell'Opera nazionale Balilla;

c) i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste;

d) i direttori generali del Ministero dell'educazione nazionale e il direttore generale degl'Italiani all'estero, con voto consultivo.

Limitatamente alle questioni riguardanti l'istruzione secondaria di avviamento professionale, partecipa alle adunanze, con voto consultivo, l'ispettore generale preposto ai relativi servizi.

Per determinate questioni può essere chiamato a partecipare alle adunanze con voto consultivo, il capo dell'Ufficio scuole e archeologia presso il Ministero delle colonie.

Art. 3.

I consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

Coloro che vengono nominati nel corso del triennio, decadono dalla carica, insieme con tutti gli altri, allo scadere del triennio.

Art. 4.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Il Ministro nomina un vice presidente fra i consiglieri.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni che fanno obbligo di udire il parere del Consiglio o di uniformarsi al parere medesimo.

Art. 6.

Il Ministro può, per singole materie, costituire, in seno al Consiglio, Comitati speciali ai quali possono anche essere aggregate persone che non fanno parte del Consiglio medesimo.

Art. 7.

Per la procedura delle deliberazioni si applica l'art. 35 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735.

Art. 8.

Per la liquidazione delle indennità e diarie e per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le norme di cui all'art. 36 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1735, ed inoltre la riduzione del 12 per cento stabilita col R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 9.

Il presente decreto-legge va in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Da quel giorno decadono dalle loro funzioni gli attuali componenti del Consiglio superiore della educazione nazionale.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 189. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.
Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modifiche e aggiornamenti al suddetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato **per la educazione nazionale**, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È abolita la distinzione fra i Regi istituti di istruzione superiore di cui alla tabella *A* annessa al testo unico delle **leggi sulla istruzione** superiore e quelli di cui alla tabella *B* **annessa al testo** unico medesimo.

I contributi delle Provincie, dei Comuni e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, stabiliti in base alle convenzioni per il mantenimento dei suddetti Istituti di cui **alla** tabella *B*, anche nel caso che esse convenzioni siano **state stipulate** e non ancora approvate come pure nel caso **che siano scadute e non** ancora rinnovate, sono consolidati **nella misura fissata nelle** convenzioni medesime, e sono devoluti allo Stato. I professori di ruolo in essi Istituti sono a carico dello Stato.

Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze, saranno determinati per gli Istituti medesimi:

a) le Facoltà e le Scuole di cui è costituito ciascun Istituto;

b) il ruolo organico dei professori per ciascuna Facoltà e Scuola;

c) il contributo che lo Stato potrà corrispondere per il funzionamento di ciascun Istituto, pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi dello Stato e degli Enti, giusta le anzidette convenzioni per il mantenimento di ciascun Istituto, e l'ammontare della spesa per il relativo ruolo organico dei professori;

d) la decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni del presente articolo.

Con gli stessi decreti Reali saranno stabilite le opportune disposizioni circa l'onere della quiescenza per i professori dei Regi istituti superiori d'ingegneria di Torino e di Genova.

Rimangono fermi gli obblighi degli altri Enti e dei privati in favore degli Istituti, quali risultano in base alle vigenti convenzioni. Rimangono altresì ferme le particolari convenzioni per il mantenimento di posti di professore in aggiunta ai ruoli organici, dovendo per tali posti applicarsi il secondo comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono da considerare, per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i contributi cui gli Enti sono obbligati giusta l'articolo 297 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi il servizio di professore già prestato nei Regi istituti di cui alla tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore sarà considerato come se fosse stato prestato nei Regi istituti di cui alla tabella *A* annessa al testo unico medesimo. Rimangono a carico degli Istituti gli assegni personali che siano stati eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, del R. decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e dell'art. 102, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2.

Agli effetti del conseguimento della laurea o del diploma presso le Facoltà degli Istituti d'istruzione superiore sono necessari l'iscrizione, la frequenza e l'esame in un determinato numero d'insegnamenti.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

Gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea o diploma. Lo studente dovrà inoltre scegliere, fra gli insegnamenti complementari, almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma.

Art. 3.

I posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà sono riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; gli altri posti possono essere assegnati anche ad insegnamenti complementari.

Art. 4.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sarà determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi:

a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali;

b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti negli statuti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali;

c) il numero complessivo degli insegnamenti necessario per il conseguimento della laurea o del diploma.

Con gli stessi decreti Reali, potranno essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti dovranno essere impartiti, e potrà esser modificato il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà. Essi decreti conterranno inoltre disposizioni per la revisione degli insegnamenti stabiliti negli statuti, per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento, e infine per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico.

Occorrerà il concerto col Ministro per le finanze in quanto si tratti di modificare il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà e di stabilire norme per la condizione dei professori di ruolo in relazione ai mutamenti nei ruoli organici e nelle discipline d'insegnamento.

Art. 5.

Per i posti di ruolo che si rendono disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro decide, su proposta formulata dai rettori o direttori degli Istituti d'istruzione superiore, sentita la Facoltà interessata, a quali insegnamenti essi posti debbano assegnarsi. Può tuttavia il Ministro decidere al riguardo di propria iniziativa.

Analogamente il Ministro decide se i posti medesimi debbano coprirsi per trasferimento o per concorso, salvi i casi di nomina eccezionale o di riammissione in servizio, di cui rispettivamente agli articoli 81 e 109 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, e salvi i casi di nomina in dipendenza dalla inclusione nelle terne dei concorsi espletati.

Per l'apertura dei concorsi, devono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Capo del Governo in data 16 giugno 1932-X e 9 settembre 1934-XII, riguardanti i concorsi di ammissione negl'impieghi statali.

Art. 6.

Il Ministro, qualora decida che un posto di ruolo per un determinato insegnamento debba coprirsi mediante trasferimento, dispone che la Facoltà interessata designi una terna, nella quale possono essere inclusi soltanto:

a) professori di ruolo dello stesso insegnamento;

b) professori ordinari, titolari di altro insegnamento;

c) professori straordinari, titolari di altro insegnamento, quando in esso sia compreso quello cui trattasi di provvedere, ovvero quando abbiano tenuto per tre anni l'incarico o siano riusciti vincitori di un concorso per l'insegnamento medesimo;

d) professori nella condizione di cui all'art. 98, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il rettore o direttore trasmette col proprio parere la terna al Ministro, il quale può disporre il trasferimento, scegliendo nella terna il professore da trasferire, ovvero non dar corso al trasferimento.

Può inoltre il Ministro, quando lo ritenga necessario nell'interesse dell'educazione nazionale e degli studi, disporre il trasferimento di propria iniziativa.

I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono disposti previo il consenso dei professori interessati.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere trasferiti o comandati ad altro Istituto della stessa o di diversa sede, anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto, quei professori di ruolo dei Regi istituti d'istruzione superiore, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione superiore sono composte di non meno di cinque professori o cultori della materia, nominati dal Ministro.

Esse comunicano al Ministro le loro conclusioni.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Circa le nomine dei candidati compresi nella terna dei vincitori, decide il Ministro sulla proposta della Facoltà, trasmessa dal rettore o direttore col proprio parere, ovvero di sua iniziativa, salvo in ogni caso il diritto del primo vincitore, qualora questi sia chiamato dalla Facoltà per cui è stato bandito il concorso. Il secondo ed il terzo guaduato non possono esser nominati se non dopo o contemporaneamente a coloro che li precedono in graduatoria, a meno che questi rifiutino la nomina o siano già professori di ruolo in Istituti d'istruzione superiore.

La terna dei vincitori è valida, agli effetti delle nomine, per un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso.

Art. 8.

Per le nomine di cui all'art. 81 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, come pure per la riammissione in servizio di cui all'art. 109 dello stesso testo unico, spetta al Ministro decidere in merito alla proposta della Facoltà, trasmessa dal rettore o direttore col proprio parere. Può tuttavia alla proposta della Facoltà sostituirsi la iniziativa del Ministro.

Art. 9.

Per il conferimento degli incarichi d'insegnamento è necessario il nulla osta del Ministro, il quale può anche, nell'interesse della educazione nazionale e degli studi, disporre di propria iniziativa il conferimento degli incarichi che ritenga opportuni.

L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è stabilito come appresso:

a) liberi docenti della materia o di materia affine che siano stati compresi nella terna di un concorso statale universitario;

b) liberi docenti della materia o di materia affine ai quali sia stata riconosciuta la maturità scientifica e didattica in un concorso statale universitario;

c) liberi docenti della materia o di materia affine, per cui non si verifichino le condizioni indicate alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;

e) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.

Potrà tuttavia derogarsi al suddetto ordine di preferenza sempre che ciò, a giudizio del Ministro, sia giustificato da particolari esigenze della educazione nazionale e degli studi.

Art. 10.

Per gli Istituti d'istruzione superiore liberi restano riservate alle Autorità accademiche le iniziative per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di professore di ruolo agli insegnamenti e il modo di coprirli, le chiamate per trasferimento o per nuova nomina e il conferimento degli incarichi di insegnamento, spettando in ogni caso al Ministro di decidere sulle iniziative medesime. Può tuttavia il Ministro decidere di propria iniziativa, quando lo ritenga necessario nell'interesse della educazione nazionale e degli studi.

Art. 11.

L'abilitazione alla libera docenza può essere concessa soltanto per quelle materie alle quali corrispondano insegnamenti costitutivi delle Facoltà.

Il Ministro determina annualmente per quali delle suddette materie l'abilitazione alla libera docenza potrà essere concessa, nonchè per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti.

All'abilitazione possono aspirare soltanto coloro che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni alla data stabilita per la presentazione della domanda.

Potrà prescindersi da tale condizione, come pure dal possesso della laurea secondo è previsto nel primo comma, lettera *a*), dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato 40 anni di età.

Il Ministro può, in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, ammettere al conseguimento della libera docenza persone che non siano in possesso dei requisiti suindicati quando esse abbiano già esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento.

La Commissione giudicatrice è composta di almeno cinque professori o cultori della materia nominati dal Ministro. Essa comunica al Ministro le sue conclusioni.

Solo i candidati giudicati più meritevoli, entro il numero stabilito per ciascuna materia, possono ottenere l'abilitazione alla libera docenza.

Il Ministro approva gli atti della Commissione quando li ritenga conformi alla legge e alle esigenze e alle condizioni della educazione nazionale e degli studi, li annulla in caso contrario. La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Le funzioni di giudice disciplinare per i liberi docenti sono esercitati dalla Corte di disciplina di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12.

I posti di ruolo di aiuto e di assistente ordinario sono conferiti in seguito a concorso per esami bandito dal Ministro.

Gli Istituti comunicano all'uopo ogni anno l'elenco dei posti vacanti per i singoli insegnamenti.

Dispone il Ministro, ove occorra, il raggruppamento dei posti, in base all'affinità degl'insegnamenti, e stabilisce per ciascun gruppo le lauree o diplomi per l'ammissione al concorso.

I concorsi sono banditi relativamente a ciascun gruppo, per il doppio dei posti in esso compresi.

Per l'ammissione ai concorsi occorre non aver superato 30 anni di età alla data di presentazione della domanda. Tale limite di età è prorogabile per un periodo uguale al servizio eventualmente prestato come aiuto o come assistente ordinario, salve le disposizioni generali per cui sono prorogati i limiti di età.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice dei concorsi per i posti di aiuto e assistente ordinario è composta di almeno 5 professori o cultori della materia cui si riferisce il concorso, ed è nominata dal Ministro.

Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale, la quale può eventualmente essere integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici e grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, così da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per le materie cui il concorso si riferisce. Coloro che sono giudicati più meritevoli, entro il numero dei posti messi a concorso, sono inclusi in ordine alfabetico nell'elenco dei vincitori.

Quando gli atti del concorso siano stati approvati dal Ministro, i vincitori possono ottenere la nomina così ai posti messi a concorso come ad altri posti per gl'insegnamenti cui il concorso si riferisce, previa proposta del professore ufficiale della materia, entro un biennio dalla data di approvazione degli atti medesimi.

Le spese per la Commissione giudicatrice sono a carico degli Istituti per conto dei quali è bandito il concorso: a tal uopo ogni Istituto rimborsa allo Stato una somma corrispondente al totale della spesa diviso per il numero dei posti rispetto ai quali i vari Istituti erano interessati al concorso medesimo, e in ragione del numero dei posti per cui è interessato ciascun Istituto.

Art. 14.

Gli aiuti e gli assistenti ordinari sono nominati per la durata dell'anno accademico, ma essi s'intendono tacitamente confermati d'anno in anno, salvo preavviso di mancata conferma da comunicarsi ad essi dal rettore o direttore dell'Istituto, su richiesta del professore ufficiale della materia, non oltre il mese di luglio.

E' in facoltà del Ministro chiedere la motivazione della richiesta di mancata conferma e decidere se la richiesta debba o no aver corso. Tale decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

Gli aiuti e gli assistenti ordinari hanno diritto, a carico del bilancio dell'Istituto, ad un trattamento economico uguale a quello stabilito in via transitoria per gli aiuti e assistenti a carico dello Stato.

Presso ogni Istituto d'istruzione superiore è costituito un fondo per la concessione di premi di operosità scientifica in favore degli aiuti e degli assistenti ordinari. Al fondo è assegnato, avuto riguardo alle possibilità del bilancio dell'Istituto, un contributo annuo determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale può anche destinare a tale scopo, in tutto o in parte, il provento delle quote delle sopratasse per esami eventualmente devolute al bilancio dell'Istituto stesso.

Art. 15.

Presso gli Istituti superiori di magistero, oltre i diplomi di cui all'art. 213 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, può conseguirsi un diploma di lingue e letterature straniere, dopo un corso di studio di durata eguale a quella richiesta pel conseguimento dei diplomi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo stesso.

Con successivo decreto Reale saranno stabilite le norme per l'ordinamento degli studi relativi.

Agli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti anzidetti possono anche partecipare, soltanto per l'iscrizione al corso pel diploma di lingue e letterature straniere, le alunne che hanno regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza presso la Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o presso la Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, al qual uopo i programmi degli esami stessi di licenza dovranno essere approvati dal Ministro e la Commissione giudicatrice dovrà essere presieduta da un commissario del Ministro.

Art. 16.

La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al Senato accademico ed ai Consigli di facoltà o scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) interdizione temporanea da uno o più corsi;

c) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal rettore o direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) spetta al Consiglio della facoltà o scuola, in seguito a relazione del rettore o direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di facoltà o scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di facoltà o scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera *d*) e anche di quelle di cui alle lettere *b*) e *c*), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del rettore o direttore, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma 4° del presente articolo, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal rettore o direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; della applicazione della sanzione di cui alla lettera *d*) viene inoltre data comunicazione a tutti gl'Istituti d'istruzione superiore del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Istituto sono integralmente applicate nello Istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto

Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alle Autorità accademiche nella determinazione e applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, e può modificare la deliberazione presa in materia dalle Autorità stesse.

Art. 17.

Le norme concernenti la devoluzione del provento sopratasse di esame sono determinate per decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze.

Art. 18.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato è corrisposto un compenso di L. 200 per il primo gruppo di candidati esaminati, sino a 20, ed un compenso di L. 5 per ogni candidato esaminato oltre i 20.

Oltre tale compenso, sono corrisposti ai componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennità di missione e il rimborso delle spese a norma del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennità stabilite per gli impiegati del grado 6°. L'indennità di missione di cui al presente comma è soggetta alle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le presenti disposizioni sostituiscono quelle di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'art. 17 del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con R. decreto 14 ottobre 1932-X, n. 1366, è abrogato.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o con esse incompatibili.

Le disposizioni vigenti anteriormente alla data del presente decreto sono tuttavia da applicarsi per la procedura relativa al giudizio dei concorsi banditi anteriormente alla data medesima, per la procedura relativa al conferimento dell'abilitazione alla libera docenza nella sessione dell'anno 1935, ed inoltre per la procedura relativa alle nomine degli aiuti e assistenti ordinari, per cui i rettori e direttori degli Istituti d'istruzione superiore abbiano bandito i concorsi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 188. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 maggio 1935-XIII, n. **1072**.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione dal sig. Giuseppe Paoletich.

N. 1072. R. decreto 16 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato dal sig. Paoletich Giuseppe di un appezzamento di terreno in territorio del comune di Parenzo « frazione Varvari » costituito dalla porzione della p. c. 1513/1 del comune di Sbandati, che nel piano di mappa dell'ufficio di Parenzo è segnata col nuovo numero 311 edifici, corpo tavolare unico della P. T. 660.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1073**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 1073. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L 50.000 disposto a favore dell'Istituto stesso dalla signora Camilla Sormani in Castelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1074**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un'eredità.

N. 1074. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità, ammontante a circa L. 424.680, con obbligo di alcuni legati, disposta a favore dell'Istituto dalla signora Angelina Regalia vedova Tirelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. **1075**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Roma.

N. 1075. R. decreto 9 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri di Roma (Vallicella).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. **1076**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un'eredità.

N. 1076. R. decreto 6 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio commissario dell'Istituto dei ciechi di Torino, viene autorizzato ad accettare il quarto delle sostanze, ammontante, al netto delle passività, a L. 25.175, disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla sig.ra prof. Dal Pozzo Domenica.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1935 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1935-XIII.

Caratteristiche tecniche dei Buoni postali di risparmio da emettersi dal 1° luglio 1935-XIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 151 del 1° luglio 1935-XIII, col quale vengono approvate le nuove tabelle d'interessi per i Buoni postali di risparmio da emettersi a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei Buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° luglio 1935-XIII, sono descritte nei seguenti articoli:

Art. 1.

I moduli per i nuovi Buoni postali di risparmio (Buoni postali fruttiferi) sono stampati su carta filigranata.

La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun Buono ed è costituita da un intreccio di rami in scuro frammezzati dalle lettere B. P. F. e da piccoli Fasci Littori in chiaro. Tale intreccio è interrotto da un lato del Buono in prossimità del luogo ove verrà stampata la cornice da uno spazio rettangolare chiaro nel quale appare in chiaro-scuro una spiga di grano sovrastante a due cornucopie versanti frutta.

I moduli per i Buoni postali sono costituiti da:

1° contromatrice;
2° matrice;
3° buono;
4° talloncino.

La matrice, la contromatrice e il talloncino sono quasi identici e recano in verde scuro le diciture necessarie e il valore del Buono. Nel fondo con sopracolore differente a seconda dei tagli, sono riprodotte le leggende: « Buono Postale Fruttifero » e il valore in lettere.

Il Buono propriamente detto è delimitato da una cornice geometrica in linea bianca nella quale, agli angoli, è indicato il valore del Buono.

Nella parte superiore della cornice è intestato lo stemma dello Stato.

La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco, ed in prossimità della cornice all'interno, a sinistra e a destra, sono riprodotti per circa metà altezza due Fasci Littori.

Sempre nell'interno della cornice, a sinistra, dopo il Fascio è riprodotta una figura maschile rappresentante un seminatore nell'atto di lanciare le sementi.

Nella parte centrale del Buono sono indicate le leggende caratteristiche dei Buoni postali. Il numero ordinale di ciascun Buono è preceduto dalla lettera *C*.

Il Buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dal talloncino a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione.

Il fondo è formato da linee ondulate che coprono l'intero modulo ad eccezione della parte centrale ricoperta di un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana, interrotto nel centro da una targa con il valore del Buono postale. Il fondo dei colonnini degli anni e dei mesi di emissione è costituito da un millenomi con le diciture « Buono Postale Fruttifero ».

Nel rovescio dei Buoni è riprodotta la tabella degli interessi e delle modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.

I Buoni postali sono stampati in litografia per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 5000 e in calcografia per quelli da L. 50.000 e 100.000.

Essi sono raccolti in libretti di numero dieci Buoni fino al taglio di L. 1000 e di cinque per quelli da 5000, 50.000 e 100.000.

La cornice di tutti i valori è stampata in colore verde.
I fondi di L. 100 sono stampati in colore grigio verde.
I fondi da L. 500 sono stampati in colore azzurro.
I fondi da L. 1000 sono stampati in colore rosa.
I fondi da L. 5000 sono stampati in colore giallo.
I fondi da L. 50.000 sono stampati in colore violetto.
I fondi da L. 100.000 sono stampati in colore verde bleu.
Il rovescio è stampato in verde scuro.

Art. 2.

I Buoni calcografici per i valori da L. 50.000 e L. 100.000 differiscono dai litografici solo per le seguenti caratteristiche:

1° mancano agli angoli della cornice le indicazioni del valore;

2° lo stemma innestato nella parte superiore della cornice è sostituito da una targa, recante in stampa a rilievo con controstampa in incavo, il valore del buono;

3° i Fasci Littori nell'interno della cornice occupano tutta l'altezza dei due lati minori;

4° la parte centrale del fondo, anzichè portare la targa con il valore del Buono, reca un fregio calcografico nel cui centro è riprodotto lo stemma dello Stato.

Art. 3.

Ciascun taglio di Buoni è ordinato in serie di 999.999 unità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

(2562)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-4062-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Francesco di Luigi, nato a Trieste il 2 dicembre 1888 e residente a Trieste S. Maria Madd. Inf. n. 59, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Codrich di Ferdinando, nata il 27 dicembre 1898, moglie;
2. Natalia di Francesco, nata il 29 febbraio 1924, figlia;
3. Spiridione di Francesco, nato il 23 giugno 1925, figlio;
4. Stanislao di Francesco, nato il 5 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13060)

N. 11419-4063-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Francesco fu Giovanni, nato a Rifembergo il 29 gennaio 1866 e residente a Trieste, via Istituto n. 5, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13061)

N. 11419-4064-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Giuseppe fu Francesco, nato a Rifembergo il 20 aprile 1868 e residente a Trieste, Rozzol n. 376, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Bisjak di Andrea, nata il 16 luglio 1870, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 26 aprile 1906, figlio;
3. Emilia di Giuseppe, nata il 17 marzo 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(13062)

N. 11419-4065-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Kodrich vedova Teresa fu Giuseppe, nata Mervich, nata a Sambasso il 14 aprile 1855 e residente a Trieste, via De' Fin n. 1, sono restituiti nella forma italiana di « Codri » e « Mervi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Giuseppe, nato il 30 gennaio 1882, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13063)

N. 11419-4066-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kodrik Giuseppina fu Giuseppe, nata a Trieste il 27 settembre 1891 e residente a Trieste, via S. Giusto n. 12, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cesare di Giuseppina, nato il 20 luglio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificata all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13064)

N. 11419-4067-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Luigi di Luigi, nato a Trieste il 16 maggio 1891 e residente a Trieste, Piano S. Anna n. 57, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Licen di Francesco, nata il 10 agosto 1898, moglie;
2. Luigi Slavko di Luigi, nato il 17 marzo 1920, figlio;
3. Darinka di Luigi, nata il 21 dicembre 1921, figlia;
4. Vida di Luigi, nata il 9 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13065)

N. 11419-4068-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Kodrich Maria di Antonio, nata a Comeno il 26 febbraio 1890 e residente a Trieste, via S. Caterina n. 1, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13066)

N. 11419-4069-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Filipcich vedova Carolina fu Biagio, nata Ziberna, nata a Brestovizza il 2 settembre 1863 e residente a Trieste, Scorcola n. 123, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vittorio fu Francesco, nato l'11 ottobre 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13067)

N. 11419-4070-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gulich Luciano fu Francesco, nato a Trieste il 9 marzo 1897 e residente a Trieste, via S. Anastasio n. 12, è restituito nella forma italiana di « Gulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13068)

N. 11419-20703.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Buchberger di Cesare, nato a Trieste il 14 marzo 1902 e residente a Trieste, via dei Fabbri n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monfaggio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Buchberger, è ridotto in « Monfaggio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13069)

N. 11419-4056-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Krodich Carlo fu Antonio, nato a Trieste il 9 febbraio 1879 e residente a Trieste, Cologna, 367, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Hrovatin di Giovanni, nata il 17 settembre 1881, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 17 aprile 1907, figlio;
3. Giuseppe di Carlo, nato il 19 marzo 1912, figlio;
4. Giusto di Carlo, nao il 16 febbraio 1917, figlio;
5. Sergio di Carlo, nato il 2 novembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13054)

N. 11419-4057-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Kodrich Albina fu Carlo, nata a Trieste il 23 novembre 1909 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Superiore, n. 339, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna fu Carlo, nata il 23 giugno 1911, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13055)

N. 11419-4058-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kodrich Caterina di Antonio, nata a Dol Piccolo il 31 luglio 1893 e residente a Trieste, Scorcola n. 22, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi nidicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13056)

N. 11419-4059-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Kodrich vedova Rosalia di Francesco, nata Furlan, nata a S. Croce il 7 marzo 1879 e residente a Trieste, via Mazzini n. 39, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ada fu Emilio, nata l'11 gennaio 1912, figlia;
2. Anna fu Emilio, nata il 27 agosto 1916, figlia;
3. Spiridione-Dusan fu Emilio, nato il 29 maggio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

13057)

N. 11419-21288.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Nerina Kallasch fu Francesco, nata a Trieste il 12 aprile 1901 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 54, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Nerina Kallasch è ridotto in « Calassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13119)

N. 11419.20962.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stanislao Istenich di Martino, nato a Gimino il 30 maggio 1902 e residente a Trieste, Servola 629, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verità »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Stanislao Istenich è ridotto in « Verità ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Tosca nata Fellenish di Giovanni, nata il 15 maggio 1905, moglie;
2. Maria Anna di Stanislao, nata il 2 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13120)

N. 11419-167 C.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Trebec fu Giovanni, nato a Cave Auremiane, Lesecce, l'11 febbraio 1896 e residente a Lesecce n. 33, è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cerkvenik in Trebec, nata il 28 settembre 1893, moglie;
2. Danilo di Giuseppe, nato il 23 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13516)

N. 11419-168 C.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Trebec fu Giovanni, nato a Cave Auremiane, Lesecce, il 1° aprile 1888 e residente a Lesecce n. 6, è restituito nella forma italiana di « Trebiciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Cepar in Trebec di Giovanni, nata il 12 febbraio 1897, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 12 gennaio 1921, figlio;
3. Albina di Giovanni, nata il 26 luglio 1922, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato il 31 marzo 1929, figlio;
5. Maria di Giovanni, nata il 31 marzo 1929, figlia;
6. Maria Skuk vedova Trebec fu Giovanni, nata il 20 luglio 1862, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13517)

N. 11419-169 C.A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Novak fu Giuseppe vedova Trebec, nata a Capodistria, Fontana del Conte, l'11 ottobre 1876 e residente ad Auremo di sotto n. 3, sono restituiti nella forma italiana di « Novato » e « Trebiciani ».

Il cognome « Trebiciani » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni fu Giovanni, nato il 3 agosto 1903, figlio;
2. Emilia fu Giovanni, nata il 3 aprile 1930, figlia;
3. Stanislava fu Giovanni, nata il 21 novembre 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 132.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolid. 3,50 per cento (1906) n. 648175 di L. 140 di rendita annua intestato a d'Alfonso Antonietta di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Campobasso.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(578)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificati del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

È stata chiesta la conversione dei certificati consolidato 5 % numero 20137 di L. 1500 intestato a Prestia Paolo fu Ignazio, domiciliato a New York, n. 20169 di L. 50 intestato a Piregna Carmine fu Stefano, domiciliato a New York e n. 25932 di L. 400 intestato a Mangini Giovanni fu Siro, domiciliato a Goretto (Pavia).

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina dei certificati), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1140)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	55665	224 —	Genzini *Giulia-Amalia-Elisabetta* fu Annibale, moglie di Giovanardi Umberto Carlo Fortunato, dom. a Milano, vincolata.	Genzini *Elisabetta-Amelia-Giulia* fu Annibale, moglie ecc. come contro.
»	451172	1.337 —	Gagliano Luigia fu *Giuseppe* moglie di Fuglina Modica Pasquale fu Onofrio, dom. in Agrigento.	Gagliano Luigia fu *Salvatore*, moglie ecc. come contro.
»	52735	35 —	Moreno *Luigi* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Zuccarello (Genova).	Moreno *Gildo-Santino-Luigi* di Cesare, minore ecc. come contro.
»	16592	395,50	Mori Giacomina fu Giuseppe, ved. di *Guidacciuolo* o *Guidacciolu* Paolo, interdetta, sotto la tutela di Cima Vittorio, dom. a Spezia.	Mori Giacomina fu Giuseppe, ved di *Guidacciolu* Paolo, interdetta sotto la tutela di Cima Vittorio, dom. come contro.
»	76258	112 —	Mori Giacomina fu Giuseppe, ved. di *Guidacciolo* Paolo, interdetta, sotto la tutela di Cima Vittorio, dom. a Marola (Genova).	
»	335083	161 —	Lofaro Mariantonia fu Antonio, *nubile*, dom. a Villa San Giovanni (Reggio Calabria).	Lofaro Mariantonia fu Antonio, *minore sotto la p. p. della madre Germanò Rosaria, ved. Lofaro Antonio.*
»	286077	259 —	Lamberti Angelo fu Giuseppe, minore sotto la p. p della madre Sigismondi *Pierina*, dom. a Vallecrosia (Imperia).	Lamberti Angelo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Sigismondi *Maria-Pierina* dom. come contro.
»	45941	350 —	*De Bernardis* Lorenzo fu Angelo, dom. a Lima (Perù).	*De Bernardi* Lorenzo fu Angelo, dom. a Lima (Perù).
Cons. 3,50 %	205192	14 —	Barmettes *Leonardo* fu Zaccaria, dom. a Saint-Oyen (Torino) ipotecate.	Barmettes *Giovanni-Leonardo* fu Zaccaria, dom. come contro, ipotecate.
» »	571494	101,50		
3,50 % Redimibile	75478	157,50	*Berrini* Rosa fu Carlo, moglie di Gazzano Vincenzo Camillo, dom. a Ceva (Cuneo).	*Berrino* Rosa fu Carlo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	410086	50 —	Gubitosi Giulia di Enrico, *nubile*, dom. in Apice (Benevento), vincolata.	Gubitosi Giulia di Enrico, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro, vincolata.
»	410085	50 —	Gubitosi Gilda Clorinda di Enrico, *nubile*, dom. in Apice (Benevento), vincolata.	Gubitosi Gilda Clorinda di Enrico, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Apice (Benevento), vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII

(2234) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 46

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	433331	84 —	Francia Enrichetta *fu Camillo*, moglie di Cantamessa Francesco, dom. a Casorzo (Alessandria), vincolata.	Francia Enrichetta *di Stefano-Camillo*, moglie ecc. come contro, vincolata.
» »	345117 345118	136,50 45,50	Simonetti Giovanni, Giulia ed *Angela* fu Enrico, minori sotto la p. p. della madre Sassone Rosa fu Paolo, ved. Simonetti, dom. ad Ozzano Monferrato (Alessandria).	Simonetti Giovanni, Giulia ed *Angelo* fu Enrico, minore ecc. come contro.
Consolidato 5 %	89641	10 —	Barbara Rosario di Pietro, dom. a Trapani.	Barbara Rosario di Pietro, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Trapani
3,5 % Redimibile	233418	206,50	*Cerulli* Emidio fu Vincenzo, dom. a Schiavi degli Abruzzi (Chieti).	*Cirulli* Emidio fu Vincenzo, dom. come contro.
» » » »	144298 144299 144300 144301	42 — 42 — 42 — 42 —	*Seccardi* Arturo, *Seccardi* Albino, *Seccardi Gerino*, *Seccardi* Mario, fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza, ved. Seccardi, dom. in Ascoli Piceno.	*Seccardini* Arturo, *Seccardini* Albino, *Seccardini Gino*, *Seccardini* Mario, fu Domenico, dom. come contro Gli ultimi due sono minori sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza ved. *Seccardini*, dom. come contro.
»	179866	304,50	*Tartara* Nanda *fu Giulio*, nubile, dom. a Cetona (Siena).	*Raschi* Nanda *di Federico*, nubile, dom. a Cetona (Siena).
» »	363030 376689	420 — 77 —	Baiardi *Miranda* di Angelo, minore sotto la p p del padre, dom. in Avolasca (Alessandria).	Baiardi *Maria-Angela-Miranda* di Angelo, minore ecc. come contro.
» » »	269261 269262 269263	220,50 220,50 220,50	Vecchia *Anna*, Vecchia *Resi*, Vecchia Nella, di Antonio, domiciliati a Salerno; con usufrutto vitalizio a Vecchia Antonio fu Domenico, dom. a Salerno.	Vecchia *Anna-Maria*, Vecchia *Teresa*, Vecchia Nella, di Antonio, *minori sotto la p. p del padre*, dom. a Salerno; con usufrutto vitalizio come contro.
»	102550	14 —	*Chiavetta* Michele di *Stefano*, dom. a Cerami (Catania).	*Chiovetta* Michele di *Epifanio*, dom. a Cerami (Catania)
»	395950	35 —	de Angelis *Gilda* fu *Giovanni*, nubile, dom. a Napoli; con usuf a Cammarano Innocenza fu Giovanni, nubile.	de Angelis *Ermenegilda* fu *Pasquale*, nubile, dom a Napoli.
»	395951	35 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	168021	3.955 —	*Huber-Marzotto* Anna-Maria fu Luigi, minore sotto la tutela di Marzotto Gaetano, dom. a Valdagno (Vicenza).	*Marzotto* Anna-Maria fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	452795	17,50	Carapezza *Angelo fu Croce*, dom. a Petralia Sottana (Palermo), ipotecata.	Carapezza *Croce fu Vincenzo*, dom. come contro, ipotecata.
»	452976	161 —	Vassallo *Venere* fu Domenico, moglie di Vassallo Federico, dom. a Racalmuto (Agrigento), vincolata	Vassallo *Carmela-Maria-Venera* fu Domenico, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	374326	325,50	*Gislanzoni* Ulisse fu Francesco, minore sotto la p p. della madre Sironi Irene, ved. *Gislanzoni*, dom. a Lecco (Como).	*Ghislanzoni* Ulisse fu Francesco, minore sotto la p p. della madre Sironi Irene, ved. *Ghislanzoni*, dom. a Lecco (Como).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1494)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 48.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	125140	140 —	Tedeschini D'Annibale Marianna di *Angelo* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Borbona (Aquila).	Tedeschini D'Annibale Marianna di *Giovanni-Angelo*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	100688	28 —	*Ansaldi* Carlo fu Francesco, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	*Ansaldo* Carlo fu Francesco, dom. come contro.
»	74196	56 —	*Ansaldi* Carlo fu Francesco, dom. a Casale.	*Ansaldo* Carlo fu Francesco.
Cons. 5 %	221446	75 —	Gattini Calogero fu *Paolo-Calogero* minore sotto la p. p. della madre Nastasi Provvidenza fu Antonino, ved di Gattini *Paolo-Calogero* dom. a Marsala (Trapani).	Gattini Calogero fu *Calogero*, minore sotto la p. p. della madre Nastasi Provvidenza fu Antonino, ved. di Gattini *Calogero*, dom. come contro.
»	105681	50 —	Salese Leonarda, minore sotto la tutela dell'Amministrazione dei conservatori riuniti di Foggia; con usufr. congiuntamente ai coniugi Colangelo Antonio di Carlo e Quaranta Ripalta fu Pasquale, dom. in Ortanova (Foggia).	Salese Leonarda di *Costanzo*, minore sotto la *p. p. del padre*, dom. a Foggia; con usufr., come contro.
3,50 % Redimibile	4228	140 —	*Maggi* Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Chiappo Medina, ved. di Maggia Giovanni, dom. a Sordevolo (Novara).	*Maggia* Maria fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
»	284920	1.624 —	Rossi Carlo Giovanni detto Nino fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Fascio Giuseppina di Pietro, dom. a Genova.	Rossi Carlo Giovanni detto Nino fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Fascio Giuseppina, *moglie del presunto assente Rossi Roberto*, dom. a Genova.
»	440389	84 —	Pignatari Lidia, Franca e Renata fu Raffaele minori sotto la p. p. della madre Delpino *Ginevra* fu Federico ved Pignatari, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Delpino *Ginevra* fu Federico, ved. Pignatari, dom. a Roma.	Pignatari Lidia, Franca e Renata fu Raffaele, minori sotto la p. p. della madre Delpino *Carlotta* fu Federico, ved Pignatari, dom a Roma, con usufr. vital. a Delpino *Carlotta* fu Federico, ved., ecc., come contro.
»	10890	175 —	Palisi Giovanni di *Giovanni*, dom. a New York.	Palisi Giovanni di *Antonino*, dom. a New York.
Cons. 5 % Littorio	46013	350 —	Cataffo *Carmela*, *Arturo*, Gennaro ed Anastasia fu Antonio, minori sotto la p. p della madre Bille Giuseppina fu Luigi, ved. Cataffo, dom. a Benevento in parti uguali.	Cataffo *Maria-Carmela*, Anastasia, *Pasquale-Arturo* e Gennaro fu Antonio, *gli ultimi due* minori sotto la p. p., ecc., come contro.
3,50 % Redim. 1934	37076	105 —	*Del Sardo* Antonio di Giovanni, dom. a New York.	*Del Sordo* Antonio di Giovanni, dom. a New York.
Buoni Tes. novennali 7ª Serie 1934	1923 1924	Cap. 50.000 — » 4.000 —	Rapa Giuseppe e *Mileno* fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Mascardi Maria, ved Rapa, con usufr. a suo favore.	Rapa Giuseppe e *Gio Batta-Mileno* fu Ernesto, minori, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tes. novennali 7ª Serie 1934	1943	Cap. 10.500 —	Rapa Giuseppe e *Mileno* fu Ernesto, minori sotto la tutela di Mascardi Gio Batta.	Rapa Giuseppe e *Gio Batta-Mileno* fu Ernesto, minori, ecc., come contro.
3,50 % Red.mibile	155660	406 —	Allegri *Luciana* fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Vacanti Guatterrini Laudomia, dom. a Tremonia.	Allegri *Lucia Anna* fu *Antonio*, minore, ecc., come contro.
»	259374	1.225 —	Capocchiani Maria fu Giuseppe, moglie di *Lanciapprima* Antonio, dom. a Roma; con usuf. vital. a *Lanciapprima* Maria Carmela fu Silvestro, ved. di Capocchiani Giuseppe, dom. a Roma.	Capocchiani Maria fu Giuseppe, moglie di *Lanciaprima* Antonio, dom. a Roma; con usufr. vital. a *Lanciaprima* Maria Carmela fu Silvestro, ved., ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	397602	35 —	Coda Giuseppe } fu Melchiorre, dom. a Cossila (Novara); con usufrutto a Gilardino *Modesta* fu Francesco, ved. di Coda Melchiorre, dom. a Cossila.	Intestate come contro; con usuf. a Gilardino *Giovanna Modesta* fu Francesco, ved., ecc., come contro.
»	397601	35 —	Coda Agostina }	
»	397604	35 —	Coda Benedetta }	
3,50 % Redimibile	370151	66,50	*Brogliatti* Lorenzo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bonatto Maria Teresa ved. *Brogliatti*, dom. a Châtillon (Aosta).	*Brogliatto* Lorenzo fu Giuseppe, minore sotto la p. p della madre Bonatto *Minella* Maria Teresa. ved. *Brogliatto* dom. come contro.
Cons. 5 %	103947	100 —	Gubitosi Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Apice (Benevento); con usufrutto vitalizio ad Amorosi *Clotilde* fu Carmelo, ved. Gubitosi, dom. in Apice.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi *Clorinta* fu Carmelo, ved., ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 giugno 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2341)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificati del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 162.

È stata chiesta la conversione dei certificati consolidato 5 % numero 28160 di L. 50 intestato a Meduro Francesco di Demestrio, domiciliato a New York, n. 37439 di L. 210 intestato a D'Auria Giuseppa fu Biagio, nubile, domiciliata a New-York, n. 81199 di L. 2500 intestato a Martinelli Raffaele fu Giuseppe, domiciliato a Jelsi (Campobasso), n. 161446 di L. 500 intestato a Martone Antonio di Michelangelo domiciliata a Bella (Potenza); n. 188202 di L. 250 intestato a Cataldo Sebastiana fu Giovanni, moglie di Blanciardo Giovanbattista fu Michele, domiciliata a New-York.

Essendo tali certificati, mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina dei certificati) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1133)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificati del consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 163.

È stata chiesta la conversione dei certificati consolidato 5 % numero 19948 di L. 40 intestato a Stango Domenico di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a New York; numero 20454 di L. 500 intestato a Delle Donne Elviro fu Nicodemo domiciliato a New York; n. 28095 di L. 205 intestato a Bruni Giuseppe di Francesco domiciliato a New York; n. 33924 di L. 200 intestato a Gambolati Leocardo fu Cristofaro domiciliato a Fubine (Alessandria); n. 84870 di L. 75 intestato a Desiato Maria Rosaria fu Cesare ved. Mattioli domiciliata a Vasto (Chieti); n. 96678 di L. 2000 intestato a De Libero Luisa di Giuseppe moglie di Salvatore Ciricillo fu Pasquale domiciliato a New York; n. 98208 di L. 250 intestato a Ciancio Giovanni fu Emanuele domiciliato a Vittoria (Siracusa); n. 105.454 di L. 1000 intestato a Gaeta Pietro di Pellegrino domiciliato a New York; n. 120889 di L. 750, intestato a Ribortelli Teresa fu Leonardo moglie di Saverio Fanuele fu Rocco domiciliato a S. Martino d'Agri (Potenza); n. 163669 di L. 300 intestato a Rizzotti Casimiro fu Carmelo domiciliato a New York; n. 178784 di L. 500 intestato a Spiotta Alessio di Alfonso domiciliato a Valva (Salerno), n. 187811 di L. 125 intestato a Desiato Maria Rosaria fu Cesare ved. di Nicola Mattioli fu Michele domiciliata a New York.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina del certificati) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data

della prima pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* **del Regno, senza che siano state** notificate opposizioni ai sensi **dell'art. 169 del regolamento** generale sul Debito pubblico si provvederà **alla chiesta operazione.**

Roma, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1141)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

ERRATA-CORRIGE.

Gli « argomenti » relativi ai decreti di S. E. il Capo del Governo in data 24 giugno 1935-XIII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1935-XIII e concernenti le nomine a membri delle Corporazioni dei signori: Augusto Liverani, on. Davide Lembo e dottor Giorgio De Vecchi di Val Cismon, vanno rettificati come segue:

In luogo di: « Nomina del sig. Augusto Liverani a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica », deve leggersi: « Nomina del sig. Augusto Liverani a membro della Corporazione delle comunicazioni interne ».

In luogo di: « Nomina dell'on. Davide Lembo a membro della Corporazione delle comunicazioni interne », deve leggersi: « Nomina dell'on. Davide Lembo a membro della Corporazione del mare e dell'aria ».

In luogo di: « Nomina del dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon a membro della Corporazione dei cereali » deve leggersi: « Nomina del dott. Giorgio De Vecchi di Val Cismon a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca ».

(2581)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 62 posti di uditore di pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 del decreto Ministeriale 3 aprile 1935-XIII, con il quale veniva bandito un concorso per 62 posti di uditore di pretura;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma nei giorni 18 e 19 ottobre 1935-XIII, alle ore otto.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2576)

Diario delle prove scritte del concorso a 87 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 7 del decreto Ministeriale 3 aprile 1935-XIII, con il quale veniva bandito un concorso per 87 posti di uditore di tribunale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre 1935-XIII, alle ore otto.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: SOLMI.

(2577)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Trani.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 24 settembre 1934-XIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Trani;

Visto il decreto Ministeriale in data 29 aprile 1935-XIII, col quale viene nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Trani, nell'ordine come appresso indicato:

1° Roccia dott. Federico . . . . con punti 114 su 150
2° Gelli dott. Alfonso . . . . . » » 109 » 150
3° Vinti dott. Eriberto . . . . . » » 107 » 150
4° Pace dott. Gerardo . . . . . » » 106 » 150
5° Di Tondo Vincenzo . . . . . » » 101 » 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari per gli ulteriori provvedimenti di legge.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2463)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Concorso a posti di sanitari condotti.

Il Prefetto della provincia di Aosta rende noto che con avviso in data 30 maggio 1935-XIII sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di sanitario condotto:

A) Posti di medico condotto: Aosta (seconda condotta rurale) Albiano - Locana - S. Giusto Canavese - Consorzio di Valtournanche e uniti - Consorzio di Villanova Baltea e uniti (prima Circoscrizione).

B) Posti di veterinario condotto: Consorzio di Alice Superiore e uniti.

C) Posti di levatrice condotta: Aosta (seconda condotta ostetrica) - Consorzio di Brusson.

Il termine per la presentazione delle domande documentate scade il giorno 1° ottobre 1935 alle ore dodici.

Il bando di concorso può essere richiesto alla Prefettura di Aosta o ai predetti Comuni interessati.

Il prefetto: NEGRI.

(2520)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Concorso al posto di direttore del Laboratorio medico micrografico provinciale di igiene e profilassi.

Il Prefetto della provincia di Avellino avvisa di aver bandito il concorso al posto di direttore del Laboratorio medico micrografico provinciale di igiene e profilassi con l'annuo stipendio di L. 16.700, aumentabile a L. 18.000 in due quadrienni, ed il supplemento di servizio attivo di L. 3700 annue.

I detti assegni sono soggetti alle riduzioni e ritenute di legge.

Il concorso, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia del 31 maggio, n. 96, si chiude il 29 agosto prossimo, entro il quale i concorrenti dovranno far pervenire la domanda corredata dei documenti prescritti nell'avviso di concorso, che potranno richiedere a questa Prefettura (Ufficio sanitario).

Avellino, addì 5 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TROTTA.

(2553)

Concorso al posto di assistente del Laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi.

Il Prefetto della provincia di Avellino avvisa di aver bandito il concorso al posto di assistente del Laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi con l'annuo stipendio di L. 7300, aumentabile fino a L. 10.000 mediante quattro aumenti quadriennali, ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue.

I detti assegni sono soggetti alle riduzioni e ritenute di legge.

Il concorso, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 96 del 31 maggio, si chiude il 29 agosto prossimo, entro il

quale i concorrenti dovranno far pervenire la domanda corredata dei documenti prescritti nell'avviso di concorso, che potranno richiedere a questa Prefettura (Ufficio sanitario).

Avellino, addì 5 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TROTTA.

(2554)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Concorso a posti di medico condotto.

A tutto il 31 agosto 1935-XIII è aperto un pubblico concorso per titoli e per esami ai seguenti posti di medico condotto vacanti in Provincia:

Bastia Mondovì, Beinette, Busca, Caramagna P., Cardè, Centallo, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Demonte, Garessio, Govone, La Morra, Margarita, Monastero Vasco, Mondovì, Neive, Niella Belbo, Paesana, Tarantasca, Tenda.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura (Ufficio del medico provinciale).

Cuneo, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MARIANO.

Concorso a posti di veterinario condotto.

A tutto il 31 agosto 1935-XIII è aperto un pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti in Provincia:

Comuni di Saluzzo e Busca; Consorzi veterinari di Chiusa Pesio, Beinette; Corneliano d'Alba, Vezza d'Alba; Villanova Solaro, Murello.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura (Ufficio del veterinario provinciale).

Cuneo, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MARIANO.

(2546)

Concorso a posti di ostetrica condotta.

A tutto il 31 agosto 1935-XIII è aperto un pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia:

Bagnasco con Nucetto (consorziale), Benevagienna, Borgo San Dalmazzo, Bra, Carrù, Castiglione Tinella, Cavallermaggiore, Manta Marene, Monasterolo Savigliano, Mondovì, Pianfei, Roccavione, Saluzzo, Santa Vittoria, Savigliano (Levaldigi), Sommariva Bosco, Venasca (Consorzio con Brossasco).

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura (Ufficio del medico provinciale).

Cuneo, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MARIANO.

(2547)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Concorso per tre posti di veterinario condotto presso i comuni di S. Paolo Civitate, Ascoli Satriano e Trinitapoli.

Ascoli Satriano, popolazione 9961, stipendio L. 9000; altri emolumenti: cinque aumenti quadriennali del decimo e rimborso di spese per servizi lontani dal centro

S. Paolo Civitate, popolazione 5280; stipendio L. 9000; altri emolumenti: cinque aumenti quadriennali del decimo e indennità di cavalcatura di L. 2500

Trinitapoli, popolazione 12722; stipendio L. 9000; altri emolumenti: cinque aumenti quadriennali del decimo e indennità di cavalcatura di L. 2500.

Gli assegni sono a lordo della decurtazione di cui al R decreto 20 dicembre 1930, n. 1491, della riduzione di cui al R. decreto 16 aprile 1934, n. 561, dell'imposta di R. M. e complementare e dei contributi alla Cassa di previdenza e I.N.F.A.D.E.L.

(2461)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di sanitario condotto.

Con decreti del 15 maggio 1935-XIII, sono stati banditi i seguenti concorsi per esami teorici e pratici:

Ufficiale sanitario per i comuni di Cianciana, Campobello di Licata, Realmonte e quello Consorziale tra i comuni di Burgio, Villafranca e Lucca Sicula. Stipendio iniziale L. 7000 e per il consorziale altre L. 1000 per indennità mezzi di trasporto.

Medico condotto per i comuni di Favara, Santa Margherita Belice e Montevago con stipendio iniziale rispettivamente di L. 8000, 9000, 10.000.

Veterinario condotto per il comune di Casteltermini, stipendio iniziale L. 9000.

Levatrice condotta per i comuni di Agrigento con lo stipendio iniziale di L. 3000; Sambuca di Sicilia, Menfi con stipendio iniziale di L. 3500; Lampedusa e San Giovanni Gemini con stipendio iniziale di L. 4000.

Per tutti, quattro aumenti quadriennali di un decimo.

Scadenza dei termini 31 agosto 1935-XIII.

(2552)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Concorso a posto di veterinario condotto.

A pag. 635 del Foglio annunzi legali della provincia di Frosinone è stato inserito l'avviso del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto del Consorzio fra i comuni di Anagni, Acuto e Sgurgola, con l'annuo stipendio di L. 8500, aumentate di tante volte L. 500 per quanti sono i Comuni aggregati per tale servizio al comune capo-consorzio di Anagni, oltre all'indennità di rivalsa di spese per i mezzi di trasporto in L. 1500 annue, aumentate di L. 500 per ogni Comune aggregato al detto capo-consorzio.

Lo stipendio base sarà aumentato di un decimo per ogni quadriennio e per non più di cinque quadrienni consecutivi.

Tali assegni sono al lordo delle ritenute e delle riduzioni di legge.

Le prove di esame saranno quelle stabilite nel programma particolareggiato di cui al decreto Ministeriale 15 aprile 1935.

Le domande degli aspiranti, in competente carta da bollo, con l'indicazione del domicilio e corredate di tutti i documenti di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, dovranno pervenire alla Regia prefettura di Frosinone non oltre le ore 12 del 31 agosto 1935-XIII.

Frosinone, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2462)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti al concorso a posti di levatrice condotta.

Il Prefetto della provincia di Cagliari, veduto il proprio decreto n. 49236 del 30 maggio 1935-XIII, con cui fu bandito il concorso a n. 29 posti di levatrice condotta:

Considerato che per il posto di levatrice condotta nel comune di Paulilatino non è ancora intervenuta una decisione definitiva sul ricorso presentato dalla titolare, avverso il provvedimento podestarile di licenziamento, per cui devesi sospendere il concorso al posto stesso.

Veduti gli articoli 51 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 49236 del 30 maggio 1935-XIII, relativo al concorso a n. 29 posti di levatrice condotta è modificato nel senso che il concorso stesso devesi intendere per n. 28 posti, restando sospeso quello indetto pel posto di levatrice condotta di Paulilatino di cui al n. 18 del citato decreto.

Cagliari, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: DEL NERO.

(2459)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Concorso a posti di medico condotto.

E' indetto il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico condotto, con gli stipendi annui lordi a fianco di ciascuno indicati:

1. Consorzio Albugnano-Berzano-S. Pietro. Estensione del territorio Kmq. 16.86; popolazione abitanti 1396; stipendio iniziale L. 7000.
2. Canelli (2ª condotta). Estensione del territorio Kmq. 11.60; popolazione abitanti 3795; stipendio iniziale L. 6000.
3. Casorzo. Estensione del territorio Kmq. 19.50; popolazione abitanti 1890; stipendio iniziale L. 7000.
4. Castagnole Monferrato. Estensione del territorio Kmq. 17.68; popolazione abitanti 2487; stipendio iniziale L. 7000.
5. Loazzolo. Estensione del territorio Kmq. 13.09; popolazione abitanti 1130; stipendio iniziale L. 8000.
6. Mombercelli (2ª condotta). Estensione Kmq. 9.46; popolazione abitanti 1956; stipendio iniziale L. 7000.
7. Consorzio Monale d'Asti-Baldichieri. Estensione del territorio Kmq. 20; popolazione abitanti 2903; stipendio iniziale L. 8000.
8. Nizza Monferrato (1ª condotta). Estensione del territorio Kmq. 15.45; popolazione abitanti 4530; stipendio iniziale L. 7000.
9. San Martino Alfieri. Estensione del territorio Kmq. 7.05; popolazione abitanti 1240; stipendio iniziale L. 7000.
10. Scurzolengo. Estensione del territorio Kmq. 5.50; popolazione abitanti 1368; stipendio iniziale L. 7000.
11. Villafranca d'Asti (1ª condotta). Estensione del territorio Kmq. 20; popolazione abitanti 2200; stipendio iniziale L. 7000.
12. Villafranca d'Asti (2ª condotta). Estensione del territorio Kmq. 18; popolazione abitanti 2180; stipendio iniziale L. 7000.

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti scade alle ore 18 del 31 agosto p. v.

Il prefetto: FELICE.

(2523)

Concorso a posti di veterinario condotto.

È indetto il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto, con gli stipendi annui lordi a fianco di ciascuno indicati:

1. Consorzio Castell'Alfero-Frinco. Estensione del territorio Kmq. 28.50; popolazione animale: capi bovini ed equini 1800; stipendio iniziale L. 6000.
2. Consorzio Cortazzone-Camerano Casasco-Piea-Soglio. Estensione del territorio Kmq. 29.11; popolazione animale: capi bovini ed equini 1689; stipendio iniziale L. 6000.
3. Consorzio San Damiano d'Asti-Cisterna d'Asti. Estensione del territorio Kmq. 59; popolazione animale: capi bovini ed equini 5525; stipendio iniziale L. 6000

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti scade alle ore 18 del 31 agosto p. v.

Il prefetto: FELICE.

(2521)

Concorsi a posti di levatrice condotta.

È indetto il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di levatrice condotta con gli stipendi annui lordi a fianco di ciascuno indicati:

1. Agliano d'Asti. Estensione del territorio Kmq. 15.30; popolazione abitanti 3108; stipendio iniziale L. 2200.
2. Consorzio Albugnano-Berzano S. Pietro. Estensione del territorio Kmq. 16.86; popolazione abitanti 1396; stipendio iniziale L. 2200.
3. Consorzio Antignano-Celle Enomondo. Estensione del territorio Kmq. 12.85; popolazione abitanti 2472; stipendio iniziale L. 1600.
4. Asti (zona di Valle Tanaro-S. Marzanotto-Montemarzo). Estensione del territorio Kmq. 17.70; popolazione abitanti 3191; stipendio iniziale L. 3000.
5. Calosso. Estensione del territorio Kmq. 15.51; popolazione abitanti 2994; stipendio iniziale L. 1600.
6. Castell'Alfero. Estensione del territorio Kmq. 20.00; popolazione abitanti 2775; stipendio iniziale L. 2200.
7. Castelboglione. Estensione del territorio Kmq. 12.00; popolazione abitanti 1566; stipendio iniziale L. 1600.
8. Castelnuovo Belbo. Estensione del territorio Kmq. 8.00; popolazione abitanti 1864; stipendio iniziale L. 2200
9. Consorzio Castelnuovo Don Bosco-Passerano Marmorito. Estensione del territorio Kmq. 36.01, popolazione abitanti 4922; stipendio iniziale L. 2200.
10. Consorzio Cortazzone-Soglio. Estensione del territorio Kmq. 13.50; popolazione abitanti 1799; stipendio iniziale L. 1600.
11. Frinco. Estensione del territorio Kmq. 8.30; popolazione abitanti 1392; stipendio iniziale L. 2200.
12. Montegrosso d'Asti (1ª condotta). Estensione del territorio Kmq. 8.00; popolazione abitanti 1874; stipendio iniziale L. 2200.
13. Vinchio. Estensione del territorio Kmq. 9,67; popolazione abitanti 1862; stipendio iniziale L. 1600.

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti scade alle ore 18 del 31 agosto p. v.

Il prefetto: FELICE.

(2522)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Concorsi a posti di sanitari condotti.

Agli effetti degli articoli 2 e 34 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, ed in esecuzione ai decreti Prefettizi nn. 13053, 20388 in data 31 maggio 1935-XIII; si rende noto che fino al giorno 30 agosto 1935-XIII, alle ore 18, sono aperti i concorsi ai seguenti posti di sanitario condotto:

Per *medico condotto* n. 17 posti e precisamente nei comuni di: Baricella, Bentivoglio, Bologna (3 condotte), Lizzano in Belvedere, Medicina (2 condotte), Camugnano, Granarolo Emilia, Imola (2 condotte), Minerbio, Monzuno, Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano e Zola Predosa.

Per *veterinario condotto* n. 6 posti e precisamente nei comuni di: Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, Castenaso, Loiano, S. Agata Bolognese e Tossignano (Casalfiumanese).

Per *levatrice condotta* n. 11 posti e precisamente nei comuni di: Bologna, Castello di Serravalle, Castel S. Pietro Emilia, Dozza, Imola (2 condotte), Malalbergo, Minerbio, Molinella, Sala Bolognese e Savigno.

Il bando di concorso, di cui si riporta il presente estratto, è stato pubblicato ed affisso nei luoghi e modi di legge.

Bologna, addì 17 giugno 1935 - Anno XIII

Il prefetto: NATOLI.

(2460)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Concorso a posti di sanitario condotto.

A norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e nel decreto Ministeriale 15 aprile 1935 è stato bandito con avviso in data 30 maggio 1935, pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti:

A) *Medico condotto*:

Bagheria: 1ª condotta medica; popolazione abitanti 24.698; estensione ettari 3001; stipendio L. 8250 fino a 1000 poveri, addizionale L. 3 per ogni povero in elenco oltre ai 1000.

Bagheria: 2ª condotta medica; id. id.; stipendio L. 8250 fino a 1000 poveri; addizionale L. 3 per ogni povero in elenco oltre i mille.

Collesano: per la frazione di Scillato. Obbligo di residenza in Collesano e di andare nella frazione tre volte la settimana e tutte le volte che fosse necessario. Popolazione del Comune 7028 di cui 800 nella frazione Scillato. Stipendio L. 8250 più L. 3000 d'indennità per mezzi di trasporto.

Contessa Entellina: popolazione abitanti 2469. Estensione ettari 13.280; stipendio L. 9750 fino a 1000 poveri; addizionale di L. 3 per ogni povero in elenco oltre i 1000; indennità di L. 500 per l'incarico di ufficiale sanitario, se ed in quanto esso venga dato da S. E. il Prefetto.

Chiusa Sclafani: per la frazione San Carlo. Obbligo di residenza in Chiusa Sclafani centro. Il medico condotto dovrà recarsi nella frazione tre volte la settimana e tutte le volte che urgenti necessità richiedano la sua presenza. Popolazione del Comune abitanti 5796 dei quali 300 nella frazione San Carlo; estensione ettari 5740. Stipendio L. 8250 fino a 1000 poveri inscritti in elenco; addizionale di L. 3 per ogni povero iscritto oltre i primi mille. Indennità L. 2000 per mezzi di trasporto.

Lercara: 2ª condotta medica; popolazione 12.093 abitanti. Estensione ettari 3727. Stipendio L. 8250 fino a 1000 poveri; addizionale L. 3 per ogni povero in elenco oltre i primi mille.

Montemaggiore Belsito: 1ª condotta medica; popolazione abitanti 5965; estensione ettari 3183; stipendio L. 8250 fino a 1000 poveri; addizionale L. 3 per ogni povero iscritto in elenco oltre i 1000. Indennità L. 500 ufficiale sanitario se ed in quanto venga da S. E. il Prefetto attribuito il detto incarico.

Santa Cristina Gela: popolazione abitanti 1114; estensione ettari 3884; stipendio L. 10.000 fino a 1000 poveri; addizionale L. 3 per ogni povero in elenco oltre i primi mille; L. 1000 incarico ufficiale sanitario; L. 1200 per la tenuta dell'armadio farmaceutico, fino a quando non vi sarà istituita la farmacia.

San Giuseppe Jato: popolazione abitanti 9381; estensione ettari 2867; stipendio L. 9000 fino a 1000 poveri; addizionale L. 3 per ogni povero in elenco oltre i primi mille.

Su tutti gli stipendi, di cui sopra, verranno operate le decurtazioni di legge.

Nessuna decurtazione sulle indennità per mezzi di trasporto.

Diritto a cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio base.

B) *Ufficiali sanitari*:

Alimena: popolazione 4520 abitanti; estensione ettari 5555; stipendio L. 6000 con tutte le decurtazioni di legge; cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio base.

Bagheria: popolazione 23.562 abitanti; estensione ettari 3001; stipendio L. 10.000 con tutte le decurtazioni di legge; cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio base.

Misilmeri: popolazione 11.415; estensione ettari 6868; stipendio L. 8000 con tutte le decurtazioni di legge; cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio base.

Ventimiglia Sicula: popolazione 4396 abitanti, estensione ettari 2660; stipendio L. 6000 con tutte le decurtazioni di legge; cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio base.

C) *Levatrici condotte*:

1. *Carini* per la borgata Villagrazia: obbligo di residenza nella borgata; popolazione del Comune 13.873 di cui circa 1000 nella borgata; estensione ettari 7686; stipendio L 2200.

2. *Castronovo di Sicilia*: popolazione abitanti 5522; estensione ettari 19.991; stipendio L. 2500.

3. *Geraci Siculo*: popolazione 3643; estensione ettari 11.997; stipendio L. 2800.

4. *Giardinello*: popolazione abitanti 1239; estensione ettari 1249; stipendio L. 2800.

5. *Misilmeri*: popolazione abitanti 12.187; estensione ettari 6868; stipendio L. 2500.

6. *Petralia Soprana* per le frazioni Pianello e Fasano (residenza Pianello); popolazione del Comune 7877 abitanti, di cui circa 2000 nelle frazioni da servire; estensione ettari 7829; stipendio L. 2800.

7. *Petralia Sottana* per le frazioni Nociazzi e Calcarelli, con obbligo di residenza in borgata; popolazione del Comune 10.255 abitanti di cui circa 1400 nelle frazioni anzidette; estensione ettari 2742; stipendio L. 2800.

8. *Piana dei Greci*: popolazione abitanti 7243; estensione ettari 6489; stipendio L. 2500.

9. *Polizzi Generosa*: popolazione abitanti 8512; estensione ettari 14.090; stipendio L. 2500.

10. *Prizzi*: popolazione abitanti 10.310; estensione ettari 9505; stipendio L. 2500.

11. *Roccamena*: popolazione 2617 abitanti; estensione ettari 2165; stipendio L. 2800.

12. *Trabia* per la frazione San Nicolò l'Arena, con obbligo di residenza nella frazione; popolazione del Comune 5135 abitanti di cui circa 1000 nella frazione; estensione ettari 2046; stipendio L. 2500.

13. *Termini Imerese*: popolazione 20.982; estensione ettari 7749; stipendio L. 2200.

Sugli stipendi come sopra indicati saranno operate le ritenute o decurtazioni di legge.

Diritto a cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio base.

D) *Veterinario comunale e consorziale*:

1. *Cefalù*: stipendio iniziale L. 8000 con cinque aumenti quinquennali del decimo dello stipendio; estensione ettari 6748; abitanti 11.149; bestiame: equini 1020; bovini 232; ovini 464; caprini 715.

2. *Collesano*: stipendio iniziale L. 7000 con cinque aumenti quinquennali del decimo; oltre a L. 2250 per mezzi di trasporto per recarsi tre volte la settimana nella borgata di Scillato; estensione territorio ettari 14029, abitanti 7028; bestiame: equini 1412; bovini 178; ovini 1179; caprini 514.

3. *San Mauro Castelverde*: stipendio L. 7000 con cinque aumenti quinquennali del decimo; estensione ettari 11423; abitanti 5263; bestiame: equini 1289; bovini 2029; ovini 5911; caprini 5051.

4. *Lercara*: stipendio L. 7000 con quattro aumenti quinquennali del decimo; estensione ettari 3727; abitanti 12.093; bestiame: equini 2208; bovini 668; ovini 3483; caprini 1598.

5. *Caccamo*: stipendio L. 7000 con quattro aumenti quinquennali del decimo; estensione territorio ettari 18780; abitanti 9064; bestiame: equini 2553; bovini 1701, ovini 2211; caprini 1019.

6. *Marineo*: stipendio L. 7000 con quattro aumenti quinquennali del decimo; estensione ettari 3331; abitanti 6828; bestiame: equini 1163; bovini 170; ovini 370; caprini 343.

7. *Vicari*: stipendio L. 7000 con quattro aumenti quinquennali del decimo; estensione ettari 8574; abitanti 4513; bestiame: equini 887; bovini 561; ovini 1319; caprini 698.

8. *Caltavuturo - Sclafani* (sede: Caltavuturo); stipendio L. 8000 con quattro aumenti quinquennali del decimo, oltre a L. 2000 per mezzi di trasporto; estensione: Caltavuturo ettari 9721; Sclafani ettari 13500; abitanti: Caltavuturo 6563; Sclafani 974; bestiame: Caltavuturo: equini 1964; bovini 453; ovini 3518; caprini 490; Sclafani: equini 278; bovini 168; ovini 347; caprini 233.

9. *Chiusa Sclafani - Giuliana* (sede Chiusa): stipendio L. 8000. con quattro aumenti quinquennali del decimo, oltre L. 2000 per mezzi di trasporto; estensione e popolazione: Chiusa Sclafani ettari 5740 abitanti 5796; bestiame: equini 1705; bovini 410; ovini 1678; caprini 1052; Giuliana: ettari 2418; abitanti 3228; bestiame: equini 1028; bovini 410; ovini 1047; caprini 458.

10. *Altofonte - Piana dei Greci - Santa Cristina Gela* (sede Piana): stipendio L. 8000 con quattro aumenti quinquennali del decimo e con L. 3000 per mezzi di trasporto; estensione e popolazione: Altofonte ettari 3526; abitanti 6000; bestiame: equini 120; bovini 200; ovini 350; caprini 200; Piana dei Greci: ettari 6489; abitanti 7243; bestiame: equini 1127; bovini 150; ovini 4523; caprini 917; Santa Cristina Gela: ettari 3884; abitanti 1114; bestiame: equini 169; bovini 85; ovini 483; caprini 152.

11. *Misilmeri - Villabate*: stipendio L. 8000 con quattro aumenti quinquennali del decimo e L. 2000 per mezzi di trasporto; estensione e popolazione: Misilmeri ettari 6868; abitanti 12.187; bestiame: equini 982, bovini 203; ovini 441; caprini 310; Villabate: ettari 394; abitanti 6702; bestiame: equini 412; bovini 100; ovini 450; caprini 200 (sede Misilmeri).

12. *San Giuseppe Jato - San Cipirrello* (sede San Giuseppe): stipendio L. 9000 con quattro aumenti quinquennali del decimo; estensione e popolazione: San Giuseppe ettari 2867; abitanti 9381; bestiame: equini 1747; bovini 1767; ovini 1276; caprini 152; San Cipirrello: ettari 2094; abitanti 4692; bestiame: equini 688; bovini 115; ovini 1752; caprini 240.

Tutti gli stipendi suddetti s'intendono al lordo delle riduzioni e ritenute di legge. Nessuna decurtazione sulle indennità per mezzi di trasporto.

Gli aspiranti ai posti sopraspecificati dovranno fare pervenire a questa Prefettura, entro le ore 19 del giorno 31 agosto 1935-XIII, le domande contenenti la precisa indicazione del domicilio corredate dai documenti di rito.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Regia prefettura di Palermo - Ufficio sanità.

Il prefetto: MARZIALI.

(2545)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.